



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare".

Intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.

Repertorio atti n. 35/ESR del 16 marzo 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 16 marzo 2017:

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed in particolare la lettera s) del predetto comma 1, la quale, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, detta norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

VISTO l'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015 il quale ha stabilito che i decreti legislativi sopra indicati, sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'economia e delle finanze e dei ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare";

CONSIDERATO che l'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, detta sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega;



AT



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota DAGL n. 0002675 del 1° marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo, ai fini del conseguimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

CONSIDERATO che detto provvedimento, il 6 marzo 2017, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome che, per le vie brevi, hanno comunicato il loro avviso favorevole;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 marzo 2017, è stato rinviato all'odierna seduta;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare", trasmesso, con nota DAGL n. 0002776 del 1° marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere dei Comuni e delle Province sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare".

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Repertorio atti n. *3020* del 16 marzo 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 marzo 2017:

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed in particolare la lettera s) del predetto comma 1, la quale, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, detta norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

VISTO l'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015 il quale ha stabilito che i decreti legislativi sopra indicati, sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'economia e delle finanze e dei ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare";

CONSIDERATO che l'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, detta sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAGL 0002675 del 1° marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che detto provvedimento, il 6 marzo 2017, è stato inviato agli Enti locali che, per le vie brevi, hanno comunicato il loro parere favorevole;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 marzo 2017, è stato rinviato all'odierna seduta;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116 recante: "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare", trasmesso, con nota DAGL n. 0002775 del 1° marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N.

Roma, addì

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

423/2017, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE AL D.LGS. N. 116/2016
IN MATERIA DI LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI/ MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**


(.....)

Segretario Generale

CARLOTTI GABRIELE
18.04.2017 11:54:36 CEST



ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 11 aprile 2017

NUMERO AFFARE 00423/2017

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

LA SEZIONE

Vista la Relazione, pervenuta il 7 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti, presente anche il Presidente aggiunto Antonio Anastasi, e uditi i relatori, consigliere Manfredo Atzeni e consigliere Giancarlo Luttazi.

1.-Con nota pervenuta il 7 marzo 2017 il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (recante "*Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare*").

Lo schema è stato predisposto in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della citata legge n. 124/2015 (la nota "legge Madia" recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), secondo cui: "*7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive*".

Riferisce l'Amministrazione che il decreto correttivo, oltre ad introdurre modifiche migliorative nel corpo del citato decreto legislativo n. 116/2016, mira a implementare il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, come imposto dalla sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251.

La Corte ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della citata legge-delega n. 124 del 2015 perché incidenti a vario titolo su materie di competenza anche regionale senza che fosse pienamente garantito un pregnante coinvolgimento delle Autonomie regionali da attuare mediante lo strumento dell'intesa.

In tale ottica metodologica l'Amministrazione referente afferma espressamente di essersi conformata alle indicazioni rivenienti dal parere n. 83/2017, reso da apposita Commissione speciale di questo Consiglio di Stato il 9 gennaio 2017 in risposta a quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli adempimenti da espletare a seguito della pronuncia costituzionale.

Lo schema in esame ha ottenuto il visto di conformità dalla Ragioneria generale dello Stato ed è corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.). Sullo schema è stato reso il formale concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 17 febbraio 2017.

2. – Lo schema di decreto si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 (*“Oggetto”*) espone l'oggetto e la portata innovativa dell'articolato.

L'articolo 2 (*“Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116”*) modifica le premesse del citato decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, facendo ora espresso riferimento all'acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni.

L'articolo 3 (*“Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116”*) aumenta la durata dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio; nonché la durata dei termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.

L'articolo 4 (*“Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*) introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui ai commi 3-bis (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-ter (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari), dell'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 116/2016), nonché i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al medesimo articolo 55-quater (Licenziamento

disciplinare).

L'articolo 5 ("*Clausola di invarianza finanziaria*") reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 ("*Disposizioni finali*"), introdotto sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 di questo Consiglio di Stato, è volto a far salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

L'articolo 7 infine stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Considerato:

1.- La materia del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, come regolata dalla normativa vigente prima della legge n. 124 del 2015, è stata oggetto di particolare attenzione, anche da parte dell'opinione pubblica, e di pressanti rilievi.

In particolare, si è da più parti osservato che la precedente disciplina prevedeva garanzie procedurali eccessive rispetto a situazioni nelle quali il comportamento del pubblico dipendente presentava aspetti di illiceità immediatamente evidenti.

Tale sproporzione è stata evidenziata soprattutto in relazione a circostanze nelle quali il comportamento illecito è posto in essere in forme particolarmente eclatanti, tali da provocare scandalo e sfiducia nell'operato dei pubblici dipendenti e, conseguentemente, delle istituzioni nelle quali essi operano.

In tale contesto, il Legislatore è intervenuto e con l'art. 17, primo comma, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha delegato il Governo alla "*introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare*".

La delega, come è noto, è stata esercitata con il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116; questo Consiglio di Stato è intervenuto nel relativo procedimento con il parere, reso da una Commissione speciale, n. 864/2016.

La legge di delega è stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016 nella parte in cui – con riferimento a materie

di competenza anche regionale - essa prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti attuativi previo parere anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni o in sede di Conferenza unificata.

La sentenza appena richiamata esplicitamente ha escluso dall'ambito del disposto annullamento i decreti attuativi.

La Corte ha infatti affermato che: *“Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*.

In relazione a tali “soluzioni correttive” questo Consiglio di Stato, con il parere della Commissione speciale n. 83 del 2017, ha individuato i seguenti strumenti, strettamente connessi fra loro:

- l'intesa di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 – così come prefigurata, alla luce dei principi generali di leale cooperazione, dalla Corte costituzionale – da raggiungere, a seconda dei casi indicati nel dispositivo della sentenza, in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero di Conferenza unificata ex art. 9, comma 1, del decreto medesimo;
- i decreti legislativi integrativi e correttivi che, per ciascuna disposizione di delega, la stessa legge n. 124 del 2015 autorizza a emanare nel termine di dodici mesi dall'adozione dei singoli decreti legislativi da essa previsti.

In relazione a questi ultimi la Commissione speciale ha evidenziato quanto segue.

“Lo strumento in esame è normalmente utilizzato per integrare, mediante il completamento di precetti normativi, ovvero correggere, mediante aggiustamenti o rimozione di imperfezioni, il decreto legislativo già adottato (Cons. Stato, Ad. Gen., n. 1750 del 2007).

Esso può rappresentare anche una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione, svolgendo così una funzione di sanatoria di un asserito vizio dell'atto legislativo già adottato.

Il vizio può essere sostanziale, formale o, anche, procedimentale.

Nella fattispecie in esame, la Corte costituzionale ha individuato un vizio della legge delega che ha determinato, anche se il giudizio di costituzionalità non lo ha riguardato direttamente, un vizio procedimentale del decreto autorizzato costituito dalla mancata intesa con la Conferenza.

In questa prospettiva, il decreto correttivo può svolgere una funzione di sanatoria di tale vizio procedimentale, facendo confluire nel decreto originario la portata dell'intesa di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997: a tal fine, il decreto deve riportare integralmente l'intesa raggiunta...".

Come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo ha condiviso tali indicazioni metodologiche e pertanto, nel procedere a parziale revisione della disciplina già dettata, ha stabilito di sottoporla nella sua interezza alla Conferenza Stato – Regioni in vista appunto del raggiungimento della necessaria intesa.

L'oggetto dell'intesa non ricomprende dunque solo le norme potenzialmente lesive delle competenze regionali ma si estende al decreto nel suo complesso, il quale può essere interamente confermato nel suo testo vigente o, eventualmente, modificato/integrato all'esito del procedimento di concertazione.

A supporto di tale opzione metodologica, nel citato parere n. 83/2017 la Commissione speciale ha addotto le seguenti ragioni.

"In primo luogo, perché il giudizio di costituzionalità ha riguardato la legge delega e non il decreto legislativo, con la conseguenza che non è possibile identificare con certezza le disposizioni attuative suscettibili di essere coinvolte in un eventuale futuro giudizio di costituzionalità.

In secondo luogo, perché la Corte ha utilizzato una tecnica di giudizio, fondata sul bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, che impedisce di individuare, se non per ambiti generali, la specifica disposizione ritenuta non conforme al

sistema di riparto delle funzioni legislative. In particolare, la Corte ha riportato, in sintesi, l'intero contenuto dei decreti legislativi per poi rilevare come una parte di esso fosse riconducibile ad ambiti materiali di competenza statale e un'altra parte ad ambiti materiali di competenza regionale. In questi casi, si realizza una situazione che può essere risolta mediante o il criterio della prevalenza o quello della leale collaborazione. Nei casi decisi, la Corte ha ritenuto che non fosse individuabile un nucleo precettivo da ricondurre, in via prevalente, a materie di spettanza statale o regionale e, pertanto, ha concluso nel senso che la «inestricabile» connessione di funzioni, definita anche come «uno stretto intreccio tra materie e competenze», o come una «ipotesi ... di concorrenza di competenze, che apre la strada al principio di leale collaborazione», facesse sorgere «la necessità del ricorso all'intesa», forma più pregnante rispetto al parere con il sistema delle Conferenze.

Ciò non toglie, ovviamente, che in sede di raggiungimento dell'intesa in Conferenza la leale collaborazione dovrà essere incentrata sulle parti del decreto che involgono effettivamente ambiti di competenza regionale e non estendersi a quelle, pur presenti, che disciplinano chiaramente aspetti di competenza esclusiva dello Stato...”.

2. - Ciò premesso in linea generale, può passarsi all'esame dell'articolato.

Relativamente all'articolo 3 (che introduce una modifica dei termini procedurali previsti dall'art. 53-quater, comma 3-quater, del T.U. n. 165 del 2001 come introdotto dal decreto legislativo n. 116/2016) si condivide l'esigenza di aumentare la durata dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio; nonché di aumentare la durata dei termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce, nei confronti del dipendente licenziato, per danno d'immagine. In relazione all'art. 4 si condivide l'esigenza di fornire alla pubblica

amministrazione uno strumento (la comunicazione all'Ispettorato della funzione pubblica circa l'adozione dei vari atti del procedimento disciplinare) utile a monitorare in modo continuo ed efficace i risultati della "riforma Madia".

Sul resto dell'articolato non si hanno osservazioni da formulare.

Si invita tuttavia l'Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dell'intero schema (ivi comprese le premesse), ad una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("*Guida alla redazione dei testi normativi*") per l'eliminazione di refusi e soprattutto per l'uniformazione dei criteri di citazione delle fonti normative.

3. - Tutto ciò premesso, da ultimo si osserva che nel citato parere n. 864/2016, relativo allo schema di articolato poi divenuto il decreto legislativo n. 116/2016, oggetto del presente correttivo, erano state rilevate dalla Commissione speciale varie criticità, e che la stesura finale del decreto legislativo n. 116/2016 si è fatta carico solo di una parte di esse.

In particolare:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 116/2016 non risulta condiviso l'invito, dettato da esigenze di chiarezza e di coordinamento, di rinnovare anche nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il riferimento alla "alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza", specificando che "*Costituisce falsa attestazione della presenza, oltre a quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, qualunque modalità fraudolenta posta in essere...*".

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116/2016, e in particolare al relativo inserimento del comma 3-bis nell'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulta condiviso l'invito a precisare (oltre alla generica previsione di responsabilità) quantomeno le conseguenze della violazione, da parte del "*dipendente cui essa sia imputabile*", del

termine per l'adozione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente di cui sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di vigilanza o di registrazione la falsa attestazione della presenza in servizio.

Soprattutto, appare necessario un approfondimento in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116/2016, e in particolare al relativo inserimento nell'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 del comma 3-quater, il quale prevede l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-bis (*"falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze"*).

In proposito, nel citato parere di questo Consiglio di Stato n. 864/2016 la Commissione ha sì riconosciuto in generale che il danno alla immagine di una pubblica Amministrazione per eclatanti episodi di assenteismo è evidente, e che relative azioni risarcitorie contro gli assenteisti siano uno degli strumenti per riequilibrare situazioni percepite dalla opinione pubblica come gravi ingiustizie.

La Commissione ha però rilevato al riguardo la probabile assenza di una specifica delega legislativa negli articoli 16 e 17 della legge n. 124/2015 ed ha auspicato che il Governo valutasse positivamente il suggerimento di espungere dal testo in esame le disposizioni oggetto di quei forti dubbi di carenza di delega, ferma restando l'esigenza di introdurre tali disposizioni nell'ordinamento con idoneo mezzo legislativo anche d'urgenza.

Analoghi rilievi furono formulati per quel che concerneva (nell'originaria stesura del decreto n. 116/2016) la responsabilità penale dei dirigenti che restassero inerti a fronte di fatti di assenteismo.

Tale ultimo rilievo è stato accolto nella stesura finale del decreto n. 116/2016 dal Governo, il quale non ha invece ritenuto di seguire le indicazioni della Commissione speciale relative alla criticità – sul piano del rapporto tra le fonti

normative – dell'introduzione nel decreto legislativo dell'azione di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, si reputa doveroso sottoporre anche in questa sede tale problematica alla valutazione del Governo.

P.Q.M.

Nei termini esposti, con le osservazioni sopra formulate, è il parere favorevole del Consiglio di Stato.

ATZENI MANFREDO
18.04.2017 09:56:18 CEST
Manfredo Atzeni, Giancarlo Luttazi



IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio